



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**



Direzione Interregionale per il Lazio e
l'Abruzzo
Ufficio Risorse

Prot. n. 967/R.I.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE

VISTO il D. Lgs. 30 luglio 1999 n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo, il cui art. 57 ha istituito l'Agenzia delle Dogane;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni che reca norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'articolo 23 quater, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135 ha disposto, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane a decorrere dal 1° dicembre 2012.

VISTO lo Statuto dell'Agenzia approvato dal Comitato di Gestione, con delibere nn. 358 e 360, rispettivamente, del 28 febbraio 2018 e del 17 aprile 2018;

VISTO il Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia aggiornato il 20 dicembre 2018;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, gli artt. 21-octies e 21-nonies della stessa legge;

VISTA la determinazione prot. n. 129186/RU del 27 novembre 2018, come modificata dalla determinazione prot. n. 2356 del 29 gennaio 2019, con la quale è stata individuata l'organizzazione delle strutture di vertice interregionali, regionali e interprovinciale;

CONSIDERATO che con determinazione prot. n. 46256/RU del 18 aprile 2019 è stata data attuazione al nuovo assetto organizzativo territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il vigente "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, aggiornato con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2358 - RI del 29 gennaio 2019;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Nuovo Codice dei Contratti Pubblici" e ss. mm. e ii.;

VISTO che con determina prot. n. 603/RI del 27 febbraio 2020 è stata indetta tramite il Portale del MePA una procedura negoziata, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, finalizzata all'affidamento della fornitura biennale "a richiesta" di prodotti igienico-sanitari da consegnare presso gli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo, per l'importo stimato posto a base d'asta di € 29.999,90 (ventinovemilanovecentonovantanove/90) iva esclusa;

VISTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte con nota prot. n. 8894/RU del 23 marzo 2020 questo Ufficio ha nominato il Seggio di gara per la valutazione delle offerte presentate per la fornitura in argomento;

PRESO ATTO che con il Verbale n. 1 del 23 marzo 2020 il Seggio di gara, dopo aver verbalizzato le operazioni di gara svolte, ha proposto alla Stazione appaltante di aggiudicare la fornitura biennale dei prodotti igienico-sanitari alla società Ingroscart Srl la cui offerta, dell'importo di € 25.356,97 pari al 15,48% di sconto sull'importo posto a base d'asta, era risultata la prima non anomala dopo aver escluso n. 3 offerte che erano risultate superiori alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. ai commi 2 o 2-bis dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 come da ultimo modificato con la L. n. 55/2019;

VISTO che questa Direzione Interregionale, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Seggio di gara con il predetto Verbale, con determina prot. n. 940/RI del 23 marzo 2020, ha aggiudicato la procedura negoziata in argomento alla Ingroscart Srl per l'importo di € 25.356,97 (venticinquemilatrecentocinquantasei/97) oltre iva;

ACCERTATO che il numero delle offerte ammesse a partecipare alla gara in argomento erano n. 9 e che, pertanto, trattandosi di aggiudicazione con il criterio del "minor prezzo" previsto dall'art. 95, comma 4 lettera b), del decreto legislativo

18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., l'esclusione automatica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, non sarebbe dovuto essere applicato essendo il numero delle medesime offerte inferiore a dieci, come peraltro previsto dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara;

RITENUTI sussistenti le ragioni di interesse pubblico per procedere all'annullamento d'ufficio, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della determina prot. n. 940/RI del 23 marzo 2020 e, quindi, di rimettere gli atti di gara al predetto Seggio in quanto risulta applicabile nella fattispecie il disposto dal comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che l'annullamento d'ufficio, in autotutela, è disposto, come prescritto dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro un termine ragionevole, in quanto assai ravvicinato rispetto alla data di aggiudicazione della procedura di gara (23.03.2020);

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Procedere, per i motivi sopra esposti, all'annullamento d'ufficio, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, della determina prot. n. 940/RI del 23 marzo 2020 di aggiudicazione alla società Ingroscart Srl per € 25.356,97 oltre iva, pari al 15,48% di sconto sull'importo posto a base d'asta, della fornitura biennale dei prodotti igienico-sanitari da consegnare "a richiesta" presso gli Uffici siti nelle Regioni Lazio e Abruzzo.

La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli alla Sezione Amministrazione Trasparente.

Roma, 25 marzo 2020

La Dirigente
Rossana Cammarota
Firmato digitalmente